



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO l'art. 6, comma 4, lettera b), della legge 31 marzo 2000, n. 78 e successive modificazioni, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia»;

VISTI gli articoli 6 e 17 della legge 10 agosto 2000, n. 246, recante «Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

VISTO l'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;

VISTO il decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

VISTO l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n.64, recante «Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno del 27 luglio 2006, concernente l'individuazione di incarichi da conferire ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 21 ottobre 2013, pubblicato sulla G. U. n. 296 del 18 dicembre 2013, con il quale è stato istituito il Gruppo sportivo nazionale dei vigili del fuoco, denominato "Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse" ed, in particolare, l'art. 5 con il quale il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile e' delegato ad emanare lo Statuto con proprio provvedimento da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui sopra;

DECRETA

Art. 1

E' approvato lo Statuto del Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante.

Roma,

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Di Pace)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Allegato

Statuto del Gruppo sportivo vigili del Fuoco Fiamme Rosse

Art. 1

Fiamme Rosse

Il “Gruppo sportivo vigili del fuoco – Fiamme Rosse”, di seguito denominato Fiamme Rosse, ai sensi degli articoli n. 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64 recante “Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”, è stato istituito con decreto del Ministro dell'Interno 21 ottobre 2013, pubblicato sulla G. U. n. 296 del 18 dicembre 2013.

Le Fiamme Rosse, come disposto dal decreto ministeriale di cui sopra, sono incardinate nell'Ufficio per le attività sportive del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, di seguito denominato U.A.S., presso cui ha la sede centrale; esse sono articolate in sezioni sportive che possono essere decentrate sul territorio presso una sede del Corpo, che mette a loro disposizione le proprie risorse umane, logistiche e strumentali.

L'istituzione, il trasferimento di sede e la soppressione delle sezioni sono disposte con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Le Fiamme Rosse non hanno finalità di lucro e rappresentano il C.N.VV.F. a livello nazionale ed internazionale nelle diverse discipline sportive.

Art. 2

Finalità

Le Fiamme Rosse, anche in osservanza di quanto stabilito con la Convenzione di collaborazione sportiva tra il Ministero dell'Interno ed il C.O.N.I. del 21 febbraio 1978 e successive modificazioni, curano lo sviluppo, il mantenimento e la promozione dell'attività sportiva ad alto livello agonistico e perseguono l'accrescimento del prestigio del Corpo, nonché la conservazione del patrimonio sportivo nazionale.

In particolar modo si prefiggono:

- a) l'esercizio, la diffusione e la propaganda delle discipline olimpiche ovvero degli sport delle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) che abbiano attinenza con il servizio d'istituto;
- b) la formazione ed il perfezionamento degli atleti e dei tecnici nelle varie specialità;
- c) l'organizzazione e la partecipazione alle manifestazioni sportive.

L'U.A.S. cura l'organizzazione generale e la direzione a livello nazionale delle attività delle sezioni sportive; tiene i collegamenti con il C.O.N.I., con le Federazioni Sportive Nazionali e con gli altri organismi sportivi nazionali ed internazionali.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Art. 3 Segni distintivi

I colori sociali sono il bianco e il rosso.

Il logo da utilizzare per l'abbigliamento, per gli accessori e per l'equipaggiamento tecnico di cui fanno uso gli atleti delle Fiamme Rosse nell'espletamento delle loro attività è riportato nell'allegato A. Il logo utilizzato per il labaro è, altresì, riportato in allegato B.

L'abbigliamento di rappresentanza è uniforme per tutte le sezioni sportive, mentre l'equipaggiamento tecnico è specifico per ogni disciplina sportiva.

L'abbigliamento tecnico, se non fornito dal Gruppo sportivo Fiamme Rosse, deve essere approvato dal Presidente, su proposta del Vice Presidente.

Art. 4 Affiliazioni

Le Fiamme Rosse si affiliano alle FF.SS.NN. del C.O.N.I ed alle Organizzazioni sportive riconosciute dal Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.) per gli sport che vengono praticati, impegnandosi a rispettarne gli statuti ed i regolamenti, anche in deroga ai principi ed alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78.

Art. 5 Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo di indirizzo e di verifica delle attività delle Fiamme Rosse.

Esso è composto, proporzionalmente al numero degli atleti tesserati, dai seguenti organi:

il Presidente;

il Vice Presidente;

il Direttore Tecnico;

i Responsabili di sezione.

Gli organi di cui sopra non possono essere tesserati, in qualità di dirigenti sportivi, per altre società/associazioni affiliate alla medesima Federazione sportiva nazionale, fatta eccezione, ove consentito dagli statuti federali, per i dirigenti sportivi dei Gruppi Sportivi VV.F. incardinati presso i relativi Comandi.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e si riunisce, su convocazione dello stesso, almeno una volta l'anno, per redigere il consuntivo della stagione agonistica passata e definire la programmazione dell'attività dell'anno successivo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Art. 6 Presidente

Il Presidente delle Fiamme Rosse è il Capo del C.N.VV.F., il quale assume, altresì, la carica di Presidente di ogni sezione ovvero di ogni disciplina sportiva; convoca e presiede il Consiglio Direttivo; su indicazione del Vice Presidente, propone al Capo Dipartimento la nomina dei responsabili delle sezioni e dei tecnici fra il personale in servizio.

Art. 7 Vice Presidente

Il Vice Presidente è il Dirigente dell'U.A.S. ed espleta le funzioni del Presidente su delega o impedimento dello stesso; coordina i responsabili di sezione e, su proposta degli stessi e del Direttore tecnico, visti i calendari federali ed internazionali, approva la programmazione delle attività agonistiche, elaborata dai tecnici; mantiene i contatti con il personale tecnico, gli atleti, le altre società sportive, gli organi ed i rappresentanti federali, i giudici e gli arbitri sportivi.

Art. 8 Direttore tecnico

Il Direttore Tecnico è il Direttore Ginnico Sportivo - Vicedirigente Vicario del Dirigente dell'U.A.S.; coadiuva il Vice Presidente nell'attività di coordinamento dei responsabili di sezione e dei tecnici.

Art. 9 Responsabili di sezione

Il responsabile di sezione, uno per ogni disciplina sportiva ovvero uno per più discipline, in servizio presso l'U.A.S. ovvero, quando necessario, presso una struttura territoriale del C.N.VV.F., è nominato, su proposta del Vice Presidente al Presidente, con decreto del Capo Dipartimento, ai sensi dell'art. 147 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e svolge i seguenti compiti:

- ha la responsabilità dell'andamento generale e tecnico della sezione sportiva;
- di concerto con il Vice Presidente, mantiene i contatti, con le altre società sportive, gli organi ed i rappresentanti federali, i giudici e gli arbitri sportivi;
- elabora la programmazione dell'attività agonistica e della preparazione psico-fisica degli atleti, da sottoporre al Vice Presidente;
- sulla base dei calendari federali ed internazionali, tenendo conto delle risorse umane, logistiche e finanziarie a disposizione, elabora la programmazione delle attività agonistiche, da sottoporre al Vice Presidente.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Art. 10 Tecnici

Il tecnico, uno o, in caso di motivate necessità, più di uno per ogni disciplina sportiva, in servizio anche presso le sedi territoriali del C.N.VV.F., è nominato, su proposta del Vice Presidente al Presidente, con decreto del Capo Dipartimento, ai sensi dell' art. 147 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sulla scorta di specifici titoli sportivi.

Svolge, in accordo con il Direttore tecnico ed il Responsabile di sezione, i seguenti compiti:

- conduce gli allenamenti secondo la programmazione concordata, segnalando eventuali assenze ingiustificate o ritardi, nonché infortuni e quant'altro degno di nota riguardante gli atleti;
- mantiene i contatti con gli atleti, i tecnici delle Società sportive e, per quanto necessario alla sua attività, con gli organi e i rappresentanti federali, i giudici e gli arbitri sportivi;
- fornisce al Direttore tecnico ed al Responsabile di sezione ogni elemento utile per la programmazione dell'attività agonistica e della preparazione psico-fisica degli atleti;
- partecipa a corsi d'aggiornamento o perfezionamento sulla base degli impegni di servizio e delle disponibilità finanziarie;
- controlla che tutto il materiale sportivo in dotazione agli atleti sia sempre funzionante e conservato in buono stato.

Art. 11 Atleti

Il personale assunto tramite concorso pubblico ai sensi dell'art.145 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, assume la qualifica di atleta delle Fiamme Rosse e la mantiene fino alla perdita dell'idoneità alle attività sportive, come indicato all'art.146, comma 2, dello stesso decreto legislativo.

Per particolari esigenze sportive, con decreto del Capo del Dipartimento, può essere assegnato alle Fiamme Rosse in qualità di atleta, ai sensi dell'art. 147 del citato decreto legislativo, il personale appartenente al C.N.VV.F. in possesso dei titoli sportivi individuati con il regolamento di cui all'articolo 145, comma 2 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Ciascun atleta deve:

- partecipare agli allenamenti nelle sedi stabilite e alle gare, secondo la programmazione concordata con tecnici;
- indossare in gara, durante gli allenamenti e durante le cerimonie, esclusivamente l'abbigliamento fornito dal C.N.VV.F. o quello preventivamente autorizzato;
- mantenere in ogni circostanza comportamenti improntati alla massima correttezza ed etica sportiva, conformandosi ai doveri morali e al decoro propri dell'appartenenza al C.N.VV.F.;
- aderire al codice mondiale antidoping WADA;
- chiedere preventiva autorizzazione al Vice Presidente, per poter partecipare, a titolo individuale, a gare o manifestazioni sportive.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Art. 12

Convocazioni da parte del C.O.N.I. e delle FF. SS. NN.

La partecipazione degli atleti e dei tecnici delle Fiamme Rosse a qualsiasi manifestazione sportiva, richiesta dal C.O.N.I. e/o dalle Federazioni Sportive Nazionali, deve essere preventivamente autorizzata dal Capo del Dipartimento, se all'estero, o dal Capo del Corpo, se sul territorio nazionale, su proposta del Vice Presidente.

Art. 13

Sedi di allenamento

Gli atleti, sotto la guida dei tecnici, effettuano la necessaria preparazione nelle sedi VF di assegnazione o in altra sede idonea, ovvero in impianti sportivi indicati dal Coni e/o dalla Federazione sportiva nazionale competente, con provvedimento del Capo del Dipartimento, se all'estero, o del Capo del Corpo, se sul territorio nazionale, su proposta del Vice Presidente, concertata con il direttore tecnico.

Art. 14

Risorse economiche

Per le spese necessarie al proprio funzionamento, le Fiamme Rosse si avvalgono delle seguenti risorse:

- ordinari stanziamenti di bilancio;
- contributi e rimborsi da parte del C.O.N.I. e delle FF.SS.NN.;
- erogazioni da parte di enti pubblici e privati, mediante apposite convenzioni.

STATUTO

del Gruppo Sportivo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Fiamme Rosse

LOGO



Campionatura colori

Zone rosse (escluso tricolore)

PANTONE 1795 C

CYMK C: 0 M: 94 G: 100 N: 0

Zone Gialle

PANTONE 116 C

CYMK C: 0 M: 16 G: 100 N: 0

Tricolore:

Verde

PANTONE 7731 C

CYMK C:100 M:0 Y:100 K:45

Bianco

PANTONE 663 C

CYMK C:0 M:0 Y:0 K:0

Rosso

PANTONE 711 C

CYMK C:0 M:100 Y:100 K:0

Scritta nera

PANTONE BLACK

C:0 M:0 Y:0 K:100

Zona Bianca

PANTONE 11-0601

CYMK C:0 M:0 Y:0 K:0

M. 5

